

La copertura finanziaria delle leggi (dichiara illegittime alcune norme della Regione Abruzzo che, per un contributo per una manifestazione culturale presso un Comune, prevedono che il contributo stesso venga erogato nei limiti del 50 per cento delle spese sostenute dal Comune, e quindi senza indicare, in concreto, la misura e la copertura dell'impegno finanziario richiesto).

CORTE COSTITUZIONALE - sentenza 2 aprile 2014, n. 68 - Pres. Silvestri, Est. Coraggio - (giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 15-19 febbraio 2013, depositato in cancelleria il 25 febbraio 2013 ed iscritto al n. 26 del registro ricorsi 2013).

1. Giustizia costituzionale - Questioni di legittimità costituzionale - Cessazione della materia del contendere - Presupposti per le relativa dichiarazione - Individuazione.

2. Contributi e provvidenze - Contributi per manifestazioni culturali - Regione Abruzzo - Disciplina prevista dell'art. 5 della legge reg. 10 dicembre 2012, n. 59 - Previsione di un contributo regionale al Comune gestore - Nei limiti del 50 per cento delle spese sostenute dal Comune - Senza indicare, in concreto, la misura e la copertura dell'impegno finanziario richiesta - Illegittimità costituzionale - Per violazione del principio di copertura finanziaria delle leggi di cui all'art. 81, quarto comma, Cost. - Va dichiarata.

1. Le condizioni richieste per dichiarare la cessazione della materia del contendere di una questione di legittimità costituzionale sono: a) la sopravvenuta abrogazione o modificazione delle norme censurate in senso satisfattivo della pretesa avanzata con il ricorso; b) la mancata applicazione, medio tempore, delle norme abrogate o modificate (1).

2. Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 10 dicembre 2012, n. 59 (Riconoscimento di Treglio paese dell'affresco), per violazione del principio di necessaria copertura delle spese (art. 81, quarto comma, Cost.), atteso che tale norma si limita a prevedere che il contributo di cui al comma 1 venga erogato nei limiti del 50 per cento delle spese sostenute dal Comune di Treglio, e quindi senza indicare, in concreto, la misura e la copertura dell'impegno finanziario richiesto, in violazione del parametro costituzionale richiamato (2). Va dichiarata, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale anche dei restanti commi 1, 2 e 4 dell'art. 5 citato, i quali recano norme strettamente connesse (3) e avvinte da un inscindibile legame funzionale (4), poiché il comma 1 detta la norma sostanziale di spesa che prevede l'elargizione in esame e gli altri regolano parti del medesimo meccanismo contributivo.

(1) Cfr. Corte cost., sentenze n. 300, n. 193, n. 32 del 2012 e n. 325 del 2011, in LexItalia.it, pag. <http://www.lexitalia.it/p/11/ccost 2011-12-02.htm>

(2) Cfr., tra le tante, Corte cost., sentenze n. 181 e n. 51 del 2013, in LexItalia.it, pag. <http://www.lexitalia.it/p/13/ccost 2013-03-28-2.htm> n. 68 del 2011 e n. 141 del 2010, ivi, pag. <http://www.lexitalia.it/p/10/ccost 20010-04-23-2.htm>

(3) Cfr. Corte cost., sentenza n. 332 del 2010, in LexItalia.it, pag. <http://www.lexitalia.it/p/10/ccost 2010-11-24.htm>

(4) Cfr. Corte cost., sentenza n. 138 del 2009, in LexItalia.it, pag. <http://www.lexitalia.it/p/91/ccost 2009-05-08-2.htm>

Estremi di pubblicazione: http://www.lexitalia.it/p/14/ccost_2014-04-02-3.htm

Legislazione: _



*** Inizio pagina**